



COMUNE DI BREGANZE
PROVINCIA DI VICENZA

**REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE E IL FUNZIONAMENTO DEL
COMITATO PER I GEMELLAGGI E LE RELAZIONI INTERNAZIONALI**

Approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 11 del 05/04/2024

INDICE

Art. 1 - Principi e finalità

Art. 2 - Caratteristiche del comune gemellato

Art. 3 - Costituzione del gemellaggio

Art. 4 - Istituzione del Comitato per i gemellaggi e le relazioni internazionali

Art. 5 - Risorse economiche

Art. 6 - Composizione e funzionamento del Comitato

Art. 7 - Durata della carica

Art. 8 - Decadenza

Art. 9 - Compiti del Comitato

Art. 10 - Abrogazioni ed entrata in vigore

Art. 1 - Principi e finalità

In attuazione dei principi dello Statuto comunale, il Comune di Breganze favorisce l'instaurazione di rapporti di gemellaggio con città nazionali, europee ed extraeuropee al fine di creare legami di fratellanza e solidarietà per le seguenti finalità:

- diffondere gli ideali di libertà e di solidarietà tra le diverse realtà sociali, politiche e religiose presenti sul territorio;
- sviluppare la reciproca conoscenza e comprensione tra i popoli, per superare le frontiere e i pregiudizi, favorendo la cooperazione e l'integrazione tra culture e civiltà diverse per promuovere situazioni di progresso civile, culturale, economico e sociale;
- promuovere esperienze di interscambi tra le diverse culture;
- favorire e organizzare occasioni di incontri, ricerca e approfondimento su temi e problemi di comune interesse e che vedano soprattutto i giovani delle rispettive collettività attori di questo processo;
- favorire la cooperazione internazionale nonché l'amicizia tra i popoli e le comunità locali, dando un valido contributo alla costruzione della casa comune europea.

Art. 2 - Caratteristiche del comune gemellato

Il gemellaggio costituisce formale attestazione di reciprocità di relazioni fra comuni di diverse nazioni, finalizzato all'intensificazione di rapporti culturali, sociali, politici, economici con costante riferimento ad una azione comune per la solidarietà e l'incontro fra i popoli.

Il gemellaggio è stipulato, di norma, con comuni che presentano particolari affinità con il Comune di Breganze, per posizione culturale e sociale nella rispettiva nazione oppure per i rapporti sociali consolidatisi nel tempo.

Art. 3 - Costituzione del gemellaggio

Il Consiglio comunale approva le delibere relative agli atti di costituzione di gemellaggi con nuove Amministrazioni estere e qualsiasi altro atto o documento congiunto stipulato tra Amministrazioni gemellate.

Gli effetti del gemellaggio sono prodotti dal momento della stipula di atto formale da parte dei Sindaci dei comuni gemellati, dopo l'esecutività della delibera di Consiglio comunale.

Art. 4 - Istituzione del Comitato per i gemellaggi e le relazioni internazionali

Per il raggiungimento dei fini di cui all'art. 1, il Comune di Breganze istituisce il Comitato per i gemellaggi e le relazioni internazionali (in seguito denominato semplicemente "Comitato"), con i compiti di programmazione, organizzazione, gestione, coordinamento e sensibilizzazione della cittadinanza ai temi della solidarietà con altri popoli, promozione e rappresentanza delle attività inerenti ai gemellaggi e alle relazioni internazionali.

Il Comitato è la proiezione operativa dell'Amministrazione comunale e svolge in autonomia le suddette funzioni, ma secondo le indicazioni fornite dalla stessa Amministrazione che rimane responsabile delle scelte e degli orientamenti di fondo del gemellaggio.

Art. 5 - Risorse economiche

Affinché il Comitato possa perseguire gli scopi indicati all'art. 1, l'Amministrazione comunale provvederà ad iscrivere nel bilancio di previsione di ogni anno un apposito stanziamento di spesa in base alle disponibilità finanziarie dell'Ente.

L'entità del contributo relativo alle relazioni internazionali e ai gemellaggi è stabilita dalla Giunta comunale all'inizio dell'anno, sulla base della presentazione di un programma preventivo di

massima, fornito dal Comitato, riguardante le attività che saranno svolte durante l'anno, completo di previsione di spesa.

Il Comitato potrà utilizzare il suddetto stanziamento formulando, sulla base del programma approvato e comunicato all'Amministrazione, apposita richiesta di liquidazione del contributo, accompagnata dalla rendicontazione delle entrate e delle spese sostenute nell'anno di riferimento.

Il Responsabile dell'Area 1 Amministrativa - Affari Generali, verificata la corrispondenza della richiesta con il programma delle attività di Gemellaggio, riconoscerà il contributo con proprio provvedimento.

Il contributo sarà liquidato mediante versamento su conto corrente bancario o postale dedicato alle attività del Comitato e previamente comunicato dallo stesso all'Ufficio Segreteria del Comune; in assenza o nell'impossibilità di istituirne uno, il Comitato potrà avvalersi del conto corrente bancario intestato alla locale Associazione Pro Loco o altra associazione operante in campo culturale, turistico o di volontariato sociale iscritta all'Albo comunale delle Associazioni, secondo le modalità e le condizioni con la stessa concordate.

Al fine di incrementare sempre di più le proprie attività, il Comitato può inoltre ricevere finanziamenti e sponsorizzazioni da parte di enti, associazioni, aziende o privati, attraverso contributi annuali o a singole iniziative.

Art. 6 - Composizione e funzionamento del Comitato

Il Comitato è nominato con decreto del Sindaco ed è composto da soggetti dotati di competenza, motivazione e disponibilità.

Il Comitato è composto da sette (7) membri:

- Sindaco o suo delegato;
- Rappresentante dell'Amministrazione comunale (Assessore o Consigliere);
- Presidente della Pro Loco o suo delegato;
- Dirigente dell'Istituto Comprensivo di Breganze o suo delegato;
- n. 3 rappresentanti della popolazione di Breganze, scelti dal Comitato nella sua prima riunione prioritariamente fra i rappresentanti delle associazioni sportive, culturali, ricreative, sociali, economiche che si sono rese disponibili.

Nella sua prima riunione, il Comitato nomina il Presidente, il Vice Presidente e il Segretario, che avrà la funzione di redigere il verbale delle riunioni.

Inoltre, nella prima seduta, il Comitato individua i collaboratori che possono essere delegati all'organizzazione delle iniziative di gemellaggio e partecipare alle riunioni dello stesso.

Il Presidente svolge tutti i compiti assegnatigli dal presente regolamento e, in particolare, provvede a:

1. convocare e presiedere le riunioni del Comitato;
2. vigilare e controllare che gli indirizzi stabiliti dal presente regolamento e dal Comitato trovino attuazione.

Il Comitato può deliberare con la presenza della maggioranza assoluta dei suoi membri.

Il Comitato deve essere convocato almeno due (2) volte l'anno dal Presidente:

- a) per predisporre il programma dell'anno successivo
- b) per stilare una relazione consuntiva dell'attività svolta nell'anno precedente.

Le convocazioni del Comitato, con i relativi ordini del giorno, dovranno essere trasmesse almeno tre (3) giorni prima della data fissata.

In caso di assenza del presidente, il Vicepresidente ne assume le competenze.

Per ogni incontro si dovrà redigere il verbale che sarà sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Il Comitato si riunisce presso la sede municipale.

Nessun compenso è dovuto ai membri del comitato, la partecipazione al Comitato è a titolo volontario e gratuito.

Art. 7 - Durata della carica

I componenti del Comitato durano in carica tre (3) anni e svolgono le funzioni ordinarie fino alla nomina del nuovo Comitato.

Il Comitato può essere rinnovato.

Art. 8 - Decadenza

La decadenza di uno o più membri del Comitato può avvenire:

a) per dimissioni;

b) per assenza (più di due (2) volte consecutive senza valida giustificazione).

Essa sarà comunicata dal Comitato al Sindaco che provvederà alla sostituzione del componente decaduto nel rispetto delle modalità previste dal precedente art. 6.

Art. 9 - Compiti del Comitato

Il Comitato ha solo funzione consultiva volta alla realizzazione dello spirito e del contenuto del presente regolamento e non vincolante e si avvale, per la realizzazione delle iniziative del programma, della collaborazione delle associazioni, delle fondazioni, delle categorie professionali e delle scuole presenti sul territorio, in base alle aree d'interesse alle attività di programma.

Compete al Comitato:

a) definire e supportare le varie iniziative atte a rendere funzionali ed effettive le attività previste al gemellaggio;

b) promuovere iniziative divulgative di sensibilizzazione e partecipazione della cittadinanza alle iniziative previste dal gemellaggio;

c) presentare alla Giunta comunale entro il 30 novembre di ogni anno un programma preventivo di massima delle attività che si intendono realizzare nell'anno successivo e relative spese;

d) proporre alla Giunta le candidature per nuovi gemellaggi;

e) avanzare proposte e suggerimenti in materia di gemellaggi all'Amministrazione Comunale;

f) coinvolgere e sensibilizzare sull'argomento cittadini, enti e associazioni;

g) curare le relazioni con le città gemellate;

h) promuovere e coordinare le iniziative con altri Comuni interessati ad attività di gemellaggio;

i) seguire l'iter burocratico necessario all'ufficializzazione di eventi per i gemellaggi.

Art. 10 - Abrogazioni ed entrata in vigore

Dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento sono abrogate tutte le altre precedenti disposizioni in materia derivanti da disciplina interna.

Il presente Regolamento entra in vigore dalla data di esecutività della deliberazione del Consiglio comunale di approvazione.